



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

**REGOLAMENTO INTERNO  
DEL CORSO DI DOTTORATO  
IN MATERIALI, MECCATRONICA  
E INGEGNERIA DEI SISTEMI**

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale  
il 30 ottobre 2019



## INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato .....	3
Art. 3 – Obiettivi .....	3
Art. 4 – Caratteristiche generali .....	3
Art. 5 – Organi del Corso di Dottorato .....	3
Art. 6 – Collegio dei Docenti .....	3
Art. 7 – Coordinatore .....	5
Art. 8 – Comitato Esecutivo .....	5
Art. 9 – Segreteria.....	6
Art. 10 – Supervisore .....	6
Art. 11 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso di Dottorato .....	6
Art. 12 – Attività di formazione.....	6
Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale.....	7
Art. 15 – Conseguimento del titolo .....	8
Art. 16 – Diritti brevettuali .....	8
Art. 17 – Diritti e doveri del dottorando .....	9
Art. 18 – Norme finali e di rinvio .....	9



---

## **Regolamento interno del Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi (nel seguito anche “Corso di Dottorato”).

### **Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato**

1. È istituito il Corso di Dottorato di Ricerca in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi, proposto dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (nel seguito “DII”) dell’Università degli Studi di Trento.

### **Art. 3 – Obiettivi**

1. A integrazione degli obiettivi generali di ogni Corso di Dottorato come indicati all’art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (nel seguito “Regolamento di Ateneo”), il Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi si pone obiettivi specifici per formare figure professionali con conoscenze e capacità tali da poter assumere responsabilità di ricerca o di produzione in settori tecnologicamente avanzati, e in particolare nel settore dei materiali per applicazioni ingegneristiche, nel settore della meccatronica e dell’ingegneria dei sistemi.

2. Tra le finalità del Corso di Dottorato, raggiungibili attraverso le varie attività didattiche e di ricerca, rientra il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità e autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell’attività di ricerca svolta.

3. Gli obiettivi dell’attività di ricerca, all’interno dello specifico tema prescelto dal candidato, rientrano nelle quattro aree principali della Scienza e Ingegneria dei Materiali, dei Sistemi Meccanici e Meccatronici, dei Sistemi Elettronici e dei Sistemi Microelettronici Integrati, della Ricerca Operativa. Le attività di ricerca incluse in queste aree sono descritte nel dettaglio nel sito web del corso.

### **Art. 4 – Caratteristiche generali**

1. Il Corso di Dottorato ha durata triennale.

2. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.

3. Al corso di dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.

4. Lingua ufficiale del Corso di Dottorato è l’inglese. Gli studenti stranieri sono comunque tenuti ad apprendere l’italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.

### **Art. 5 – Organi del Corso di Dottorato**

1. Sono organi del Corso di Dottorato:

- a) il Collegio dei Docenti;
- b) il Coordinatore;
- c) il Comitato Esecutivo.

### **Art. 6 – Collegio dei Docenti**

1. Possono partecipare con diritto di voto al Collegio dei Docenti del corso di Dottorato previa domanda di adesione:



---

**Regolamento interno del Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi**

- a) professori di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo e a tempo determinato che afferiscono al DII;
- b) professori di prima e seconda fascia e ricercatori di ruolo e a tempo determinato di altri Dipartimenti o Centri dell'Università di Trento;
- c) rappresentanti di soggetti pubblici e privati che collaborano con il Corso di Dottorato;
- d) esperti italiani o stranieri.

Le domande di adesione di cui ai punti b), c) e d) devono essere approvate dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.

Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi, possono assistere alle riunioni del Collegio dei Docenti i rappresentanti dei dottorandi eletti in numero di due tra gli iscritti al Corso di Dottorato, che possono essere i medesimi rappresentanti designati nel Consiglio di Dipartimento. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti.

2. I membri del Collegio dei Docenti previsti ai punti c) e d) del precedente comma non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio dei Docenti stesso, arrotondato per difetto.

3. Alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, su invito del Coordinatore possono inoltre assistere, senza diritto di voto, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività della Scuola.

4. Le istanze di nuove adesioni, anche in caso di sostituzione di membri decaduti, dovranno essere inoltrate direttamente al Collegio Docenti in carica. La richiesta scritta e motivata deve essere indirizzata al Coordinatore, allegando il Curriculum Vitae e l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate dal candidato più significative) e da una dichiarazione di *non appartenenza/appartenenza* a Collegi di Dottorati in altri atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.

5. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.

6. Il Coordinatore convoca l'organo tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Coordinatore.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1, sottratti gli assenti giustificati.

8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono immediatamente esecutive salvo che il Collegio dei Docenti ne differisca esplicitamente l'esecutività. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

9. Il Segretario verbalizzante, nominato dal Coordinatore della Scuola tra i Professori e i Ricercatori del Collegio dei Docenti, cura assieme al Coordinatore la redazione del verbale di ogni seduta della riunione. In caso di sua assenza il Coordinatore nomina, seduta stante, un sostituto Segretario per la riunione. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Il Segretario può essere coadiuvato, per la verbalizzazione, da un componente del personale amministrativo del Dipartimento



---

### **Regolamento interno del Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi**

designato dal Direttore. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta. Il verbale viene pubblicato in formato elettronico in un'apposita area sul sito di Ateneo accessibile ai membri del Consiglio.

10. Il Collegio dei Docenti si occupa dell'approvazione dei temi di ricerca oggetto della Tesi di Dottorato e nomina un Supervisore per ciascuno studente.

11. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo, cui si fa integrale rinvio. Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare al Coordinatore o al Comitato Esecutivo lo svolgimento di alcune sue funzioni.

12. Il verbale delle riunioni del Collegio viene inviato per posta elettronica a tutti i membri del Collegio ed è considerato approvato trascorsa una settimana dal momento dell'invio secondo la formula del silenzio-assenso. Qualora entro la settimana anzidetta vengano proposti emendamenti al verbale, è dato mandato al Coordinatore di accogliere gli stessi nel verbale e di proporre una nuova procedura di approvazione per via telematica (via posta elettronica) sempre secondo la regola del silenzio-assenso. Il verbale è ritenuto approvato se il numero dei voti negativi è inferiore alla maggioranza dei membri del Collegio. In caso di contestazioni da parte dei membri del Collegio o di esito negativo del voto, il verbale viene portato all'approvazione del Collegio nella prima riunione utile successiva.

13. Qualora il Collegio dei Docenti debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica. In tali casi la proposta, assieme a tutti i riferimenti utili per la sua valutazione, è inviata dal Coordinatore mediante posta elettronica a tutti i membri del Collegio dei Docenti i quali sono tenuti all'espressione di un voto in forma inequivocabile (SI' / NO) entro la scadenza indicata dal Coordinatore. La proposta si intende approvata se riceve un numero di risposte positive pari ad almeno la maggioranza dei membri del Collegio. Le determinazioni assunte in via telematica sono immediatamente esecutive.

#### **Art. 7 – Coordinatore**

Il Coordinatore del corso di Dottorato, eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia o, in caso di indisponibilità, tra i professori di seconda fascia che fanno parte del Collegio dei Docenti medesimo e che prestano servizio presso l'Università degli Studi di Trento, svolge i compiti stabiliti all'art. 15 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.

#### **Art. 8 – Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 6 docenti e/o ricercatori eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri, oltre al Coordinatore che lo presiede.

2. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Ateneo e delibera sulle materie a esso delegate dal Collegio docenti, al quale riferisce in merito all'attività svolta.

3. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali e organizzativi del Corso di Dottorato.

4. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.



---

**Regolamento interno del Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi**

5. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice l'elezione per la sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

**Art. 9 – Segreteria**

1. Per l'espletamento dei compiti amministrativi il Coordinatore è supportato dal personale di staff del dipartimento incaricato di tale mansione in particolare come coadiutore nella stesura dei verbali e della documentazione, l'organizzazione delle selezioni di ammissione, degli esami di passaggio e degli esami finali, i rapporti con gli altri uffici dell'Ateneo.
2. Il personale di staff che partecipa alle riunioni del Collegio dei Docenti con funzione di coadiutore del segretario verbalizzante non ha diritto di voto.

**Art. 10 – Supervisore**

1. Per ciascuno dei dottorandi ammessi al Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti nomina tra i suoi membri un Supervisore scelto in base alle competenze nelle specifiche tematiche di ricerca anche su suggerimento dei responsabili dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano borse di dottorato.
2. Il Supervisore è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del percorso didattico individuale.
3. Il Supervisore ha il compito di assistere il dottorando, consigliarlo nella scelta delle attività didattiche, guidarlo nel progetto di ricerca, verificandone l'attività e il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Corso di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.
4. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un Supervisore che non ottemperi a tali obblighi, con conseguente decadenza dal Collegio Docenti ove riferita a Supervisorì appartenenti ai membri di cui ai punti c) e d) dell'art.7 comma 1 del presente Regolamento.
5. Il Collegio dei Docenti può assegnare al dottorando uno o più co-Supervisorì, anche esterni al Collegio dei Docenti. Ai co-Supervisorì sono estesi gli obblighi del Supervisorì.

**Art. 11 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso di Dottorato**

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato sono quelli previsti dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

**Art. 12 – Attività di formazione**

1. Ogni anno sono organizzate una serie di attività formative che vengono descritte nel Manuale del dottorando ("Handbook of studies") nel quale viene anche fornita una descrizione delle modalità di svolgimento dei corsi. Tutti i dettagli relativi al numero di crediti didattici da conseguire entro il terzo anno sono riportati nel Manuale del dottorando. Inoltre, durante l'intero anno accademico possono essere



---

## **Regolamento interno del Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi**

organizzati corsi, seminari, incontri ed eventi correlati alle tematiche di interesse del Corso di Dottorato, anche in collaborazione con partner esterni, per i quali i dottorandi riceveranno l'invito a partecipare da parte della Segreteria del Corso di Dottorato.

### **Art. 13 – Manuale del dottorando/ Handbook of studies**

Prima dell'inizio di ogni anno accademico, il Collegio dei Docenti approva il Manuale del dottorando ("Handbook of studies"), che viene quindi pubblicato online sul sito web del Corso di Dottorato. Il Manuale contiene tutte le informazioni pratiche sul Corso di Dottorato e sulle attività formative. In particolare, il Manuale contiene:

- indicazione del numero complessivo di crediti didattici da conseguire entro il terzo anno suddivisi per tipologia;
- elenco dei corsi e delle altre attività formative offerte dal Corso di Dottorato;
- una descrizione dettagliata di ogni corso (Syllabus);
- modalità di valutazione e riconoscimento dei crediti.

### **Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale**

1. E' prevista una prova di ammissione all'anno di corso successivo, svolta sotto forma di seminario tenuto dal dottorando sui temi di ricerca oggetto della propria Tesi. La prova, aperta al pubblico, si tiene di fronte ad una commissione composta da almeno due membri del Collegio dei Docenti escluso il Supervisore, al quale viene comunque richiesto di rendere disponibile in anticipo alla commissione un breve giudizio scritto sull'attività svolta dal candidato. Il candidato viene giudicato sia sulla base dei contenuti esposti, e quindi sulla qualità e grado di avanzamento del lavoro di ricerca, sia in base alla qualità della presentazione e capacità di argomentare e rispondere a domande dell'audience e della commissione. Qualora il candidato si trovi all'estero per comprovati motivi di ricerca può chiedere di sostenere l'esame in videoconferenza.

2. Per l'ammissione al terzo anno è inoltre richiesta la produzione di almeno un articolo (pubblicato o per lo meno inviato per la pubblicazione) su riviste internazionali indicizzate nelle banche dati ISI, SCOPUS o PubMed.

3. L'ammissione è quindi stabilita dal Collegio dei Docenti che valuta ed eventualmente approva la relazione ed il giudizio formulati dalla commissione d'esame ed il parere del Supervisore.

4. La non ammissione al secondo o al terzo anno comporta la perdita della borsa e l'esclusione dal Corso di Dottorato. A tal fine il Collegio dei Docenti verifica i risultati previsti per l'anno di corso e l'attività di ricerca svolta dal dottorando.

5. Entro il termine del terzo anno il dottorando dovrà sostenere una prova, del tipo descritto al precedente comma 1, che abilita a sostenere l'esame finale. Il Supervisore è tenuto a presentare alla commissione esaminatrice, composta da almeno due membri del Collegio dei Docenti escluso il Supervisore, una valutazione sulla qualità dell'attività svolta dal candidato nell'intero percorso di dottorato. Qualora il candidato si trovi all'estero per comprovati motivi di ricerca può chiedere di sostenere l'esame in videoconferenza.

6. Requisito per accedere alla prova finale è la produzione di almeno due articoli (a stampa o per lo meno accettati per la pubblicazione) su riviste internazionali indicizzate nelle banche dati ISI, SCOPUS o PubMed.



---

### **Regolamento interno del Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi**

Considerata l'importanza di presentare e divulgare i propri risultati di ricerca, gli studenti sono incoraggiati anche a partecipare a congressi internazionali ove presentare il proprio lavoro, laddove possibile, in forma orale. In presenza di almeno un articolo prodotto, l'ammissione alla prova finale potrà essere valutata ed eventualmente approvata dal Collegio dei Docenti anche in mancanza dei sopraccitati requisiti, solo se tale mancanza è giustificata per iscritto da parte del Supervisore (come parte della valutazione) e dello studente con congruo anticipo (almeno 4 settimane) rispetto alla prova di ammissione. Tali documenti entreranno a far parte di quelli trasmessi ai valutatori esterni e alla commissione di esame finale.

7. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del Supervisore e della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 3 ed accertato il conseguimento dei crediti didattici (vedi Art. 12) e dei requisiti di produttività scientifica (vedi precedente comma 6) delibera l'ammissione dello studente alla prova finale. Tale ammissione può essere eventualmente deliberata "con riserva", ossia condizionata al completo raggiungimento dei requisiti entro una data fissata dal Collegio dei Docenti, compatibilmente con il calendario dettagliato nel seguito. Per gli studenti ammessi all'esame finale il Collegio dei Docenti, su indicazione del Supervisore, individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "referee").

8. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla conclusione del ciclo di dottorato, i dottorandi dovranno inviare il manoscritto della Tesi ai *referee* indicati dal Collegio dei Docenti e preventivamente contattati dal Supervisore o dal Coordinatore con la richiesta di valutare la Tesi, di esprimere un giudizio analitico e di trasmettere un rapporto con commenti, suggerimenti per eventuali miglioramenti.

9. Per i dottorandi che abbiano usufruito di una sospensione, nei termini previsti dal Regolamento di Ateneo, la sopraccitata scadenza per la sottomissione della Tesi va differita per un periodo pari alla durata della sospensione.

10. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della Tesi nei tempi previsti, il candidato, in accordo con il Supervisore, può richiedere al Collegio dei Docenti con congruo anticipo (almeno 4 settimane) il differimento della sottomissione della Tesi ai "referee" per un periodo non superiore a 1 mese rispetto alla sopraccitata scadenza. Tale richiesta può essere accolta dal Collegio dei Docenti sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale.

#### **Art. 15 – Conseguimento del titolo**

1. La Commissione Giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo è designata dal Collegio dei Docenti o, su sua delega, dal Comitato Esecutivo, osservando al riguardo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo.

2. L'esame si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della Tesi finale. In caso di impedimento di uno o più commissari a partecipare in seduta fisica, la Commissione può riunirsi in videoconferenza.

3. I dottorandi sono tenuti ad inviare la tesi ai commissari con congruo anticipo (almeno 4 settimane) rispetto alla data fissata per la discussione.

#### **Art. 16 – Diritti brevettuali**

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto e il copyright per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università degli Studi di Trento, è regolata in via generale dal Regolamento Brevetti dell'Università.





---

**Regolamento interno del Corso di Dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi**

**Art. 17 – Diritti e doveri del dottorando**

1. E' fatto obbligo al dottorando di presentare relazioni periodiche sull'attività svolta secondo scadenze stabilite dal Collegio dei Docenti e indicate nel Manuale del dottorando ("*Handbook of studies*"). Le relazioni sono sottoposte all'approvazione del Coordinatore, o del Collegio dei Docenti o di apposita commissione da questo specificamente incaricata. I criteri di valutazione includono la congruità delle attività formative seguite, delle attività scientifiche svolte in sede e fuori sede e il rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Corso di Dottorato. Inoltre, su richiesta del Supervisore, il Coordinatore può predisporre una verifica intermedia dello stato di avanzamento delle attività di ricerca del candidato di fronte ad una commissione del tipo descritto al comma 1 dell'Art. 14 del presente regolamento. In caso di mancata presentazione della relazione nei termini fissati o in caso di mancata approvazione della stessa, o in caso di esito negativo della verifica intermedia di cui sopra, il Collegio dei Docenti può disporre la sospensione della borsa e l'esclusione dal Corso di Dottorato, ai sensi dell'Art. 27, comma 4 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.

2. Ad integrazione dei diritti e dei doveri dei dottorandi indicati nell'art. 27 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca, ciascun dottorando è tenuto ad attenersi all'Honour Code (Allegato 1 - Annex 1) del corso di dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi.

3. Ciascun dottorando è tenuto a sottoscrivere un accordo di riservatezza (Non Disclosure Agreement - Allegato 2 - Annex 2) relativo ad ogni informazione confidenziale eventualmente acquisita durante la permanenza presso le strutture del Dipartimento di Ingegneria Industriale

4. Ad integrazione di quanto previsto agli Art. 27 e 28 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca, le seguenti attività devono essere preventivamente autorizzate dal Supervisore:

- sottomissione del piano di studi e le eventuali successive modifiche allo stesso;
- invio della tesi di dottorato ai membri della commissione per l'esame finale;
- invio di manoscritti a riviste scientifiche;
- sottomissione di abstracts a convegni e workshops scientifici;
- partecipazione a convegni e workshops scientifici;
- sottomissione di progetti scientifici ad enti finanziatori;
- partecipazione ad iniziative formative e di ricerca, organizzate dall'Università di Trento o da altri Enti, diverse da quelle elencate nel piano di studi (study plan) approvato dal Collegio Docenti.

**Art. 18 – Norme finali e di rinvio**

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.

2. Il presente regolamento si applica agli studenti del XXXIII ciclo e successivi, ad eccezione dell'Articolo 14, Comma 2, che si applica agli studenti del XXXIV ciclo e successivi.